

COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO

Provincia di Perugia

Verbale n. 9 del 20.06.2019

OGGETTO: PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA PROPOSTA DI EMENDAMENTO AL "REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE RELATIVE A TARSU, TARES E TARI NON RISCOSSE A SEGUITO DELLA NOTIFICA DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO"

I sottoscritti:

- Danilo CESTARELLI - Presidente
- Paolo PICI – Membro effettivo
- Riccardo SOLLEVANTI – Membro effettivo

componenti dell'Organo di Revisione del Comune di Città di Castello nominati con Deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 28/03/2019;

PREMESSO che:

- con lo scrivente Organo di Revisione del Comune di Città di Castello con parere sottoscritto in data 17.06.2019 (verbale n. 7) ha espresso parere FAVOREVOLE alla proposta di deliberazione di Consiglio comunale avente ad oggetto "*REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE RELATIVE A TARSU, TARES E TARI NON RISCOSSE A SEGUITO DELLA NOTIFICA DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO*";
- che in data 20.06.2019, tramite posta elettronica, è pervenuta all'Organo di Revisione la richiesta di parere sull'emendamento proposto in data 20.06.2019 dal Consigliere Sig. Rigucci Marcello (protocollato al n. 0028524) relativamente all'art. 5 della proposta di regolamento;
- che sempre in data 20.06.2019, tramite posta elettronica, è pervenuta all'Organo di Revisione la richiesta di parere sull'emendamento proposto in data 20.06.2019 dal Consigliere Sig. Rigucci Marcello (protocollato al n. 0028570) in **sostituzione** dell'emendamento già presentato in data 20.06.2019 (protocollato al n. 0028524);

ESAMINATA la richiesta di emendamento per la modifica degli artt. 3 e 5 della proposta di regolamento che viene di seguito ritrascritta integralmente:

Articolo 3 – Istanza di adesione alla definizione agevolata

Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore presenta al Concessionario apposita istanza entro il 15 settembre 2019.

L'istanza deve contenere la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata e tutti i dati identificativi del soggetto (cognome, nome o ragione sociale, data e luogo di nascita o di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale), i dati identificativi del provvedimento o dei provvedimenti di ingiunzione oggetto dell'istanza, l'eventuale richiesta di rateizzazione dell'importo dovuto di cui all'articolo 5. Nell'istanza il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il numero massimo ~~di sei rate trimestrali, di cui l'ultima in scadenza non oltre il limite massimo del mese di gennaio 2021~~, **rate così come meglio indicato nel successivo art. 5** nonché indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi e a non attivarne di nuovi o ad accettare la rinuncia, con compensazione delle spese di lite.

Il Concessionario mette a disposizione sul proprio sito istituzionale apposita modulistica nel termine di 20 giorni dall'approvazione del presente regolamento.

Il contribuente che ha provveduto al pagamento integrale di capitale ed interessi ma non di sanzioni, anche parzialmente, a fronte di ingiunzioni notificate dal 2000 al 2017, deve comunque presentare istanza per la definizione agevolata. In mancanza le sanzioni restano dovute e si proseguirà nella riscossione coattiva.

Articolo 5- Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata

Il Concessionario comunica l'accoglimento o il rigetto dell'istanza entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, motivando l'eventuale provvedimento di rigetto dell'istanza di adesione. Qualora l'istanza venga accolta, il Concessionario, comunica entro il ~~16 ottobre~~ **30 settembre 2019** ai debitori l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

- a) versamento unico: entro il 31 dicembre 2019;
- b) versamento in massimo sei rate trimestrali: entro il giorno 16 di ciascun mese di ottobre 2019, gennaio 2020, aprile 2020, luglio 2020, ottobre 2020, gennaio 2021; qualora il 16 scada di sabato, domenica o giorno festivo la scadenza si intende prorogata al primo giorno lavorativo successivo.
- c) *in alternativa, in massimo 18 rate mensili di cui la prima con scadenza il 16 ottobre 2019 e le restanti entro il 16 di ogni mese successivo; qualora il 16 scada di sabato, domenica o giorno festivo la scadenza si intende prorogata al primo giorno lavorativo successivo.*
- d) in caso di versamento dilazionato in rate, si applicano gli interessi legali vigenti.

Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione agevolata, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.

La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare anche uno solo dei debiti inclusi nell'ingiunzioni di pagamento”.

RITENUTO che le modifiche agli artt. 3 e 5 del Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento appaiono in linea con la nuova normativa in materia, e precisamente con quanto prescritto del decreto legge n. 119/2018, convertito con

legge 17 dicembre 2019 n. 136 e s.m.i.;

TUTTO CIÒ PREMESSO

ESPRIME

Parere favorevole sulla proposta di emendamento per la modifica degli artt. 3 e 5 del “*REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE RELATIVE A TARSU, TARES E TARI NON RISCOSE A SEGUITO DELLA NOTIFICA DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO*”.

Città di Castello, 20 giugno 2019

L’Organo di revisione

Danilo CESTARELLI

Paolo PICI

Riccardo SOLLEVANTI
